



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Arbitro Bancario Finanziario

Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie

istituito ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Codice deontologico

per i componenti dell'Organo decidente

I. Regole generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente codice individua valori e principi fondamentali e stabilisce regole deontologiche per i componenti dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2

Valori e principi fondamentali

1. I componenti dei collegi in cui si articola l'Organo decidente ispirano la propria condotta a dignità, lealtà e correttezza.
2. Nello svolgimento delle funzioni, rispettano i principi di indipendenza, imparzialità, discrezione e disinteresse personale.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e del rilievo dei propri compiti e responsabilità, essi tengono comportamenti tali da salvaguardare e promuovere la reputazione del Sistema stragiudiziale e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dello stesso.

Art. 3

Rapporti con i cittadini

1. Nei confronti dei cittadini, i componenti dei collegi tengono un comportamento disponibile e rispettoso della dignità altrui. Respingono ogni indebita pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta a influire sui tempi e sui modi di svolgimento delle funzioni.

Art. 4

Dovere di operosità

1. I componenti dei collegi svolgono le proprie funzioni con diligenza e prestano il proprio servizio con impegno attivo e costante, in modo da favorire la funzionalità e l'efficienza del Sistema stragiudiziale.

Art. 5

Impiego delle risorse

1. I componenti dei collegi si adoperano affinché i mezzi, le dotazioni e le risorse materiali siano impiegati in modo da perseguire l'efficienza del sistema stragiudiziale.

Art. 6

Riservatezza e utilizzo di informazioni di ufficio

1. I componenti dei collegi non forniscono informazioni sul contenuto di attività istruttorie in corso e in merito a decisioni da assumere prima che esse siano state formalmente comunicate alle parti. Essi non utilizzano indebitamente le informazioni di cui dispongono in ragione delle funzioni svolte.

Art. 7

Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, i componenti dei collegi non sollecitano la pubblicità di notizie attinenti alle funzioni svolte. Essi si astengono dal fornire pubblicamente notizie sulle opinioni espresse durante le sedute dei collegi.

2. Nel rilasciare dichiarazioni e interviste aventi a oggetto informazioni non riservate, i componenti dei collegi tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto. Evitano la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

II. Indipendenza, imparzialità, correttezza

Art. 8

Indipendenza

1. I componenti dei collegi garantiscono e difendono l'indipendente svolgimento delle proprie funzioni.

2. Nell'assunzione delle decisioni, respingono eventuali pressioni indebite ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio, ispirandosi a criteri di trasparenza.

3. Non accettano incarichi né espletano attività in grado di compromettere il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni ovvero che per la natura, la fonte o le modalità di conferimento possano comunque condizionarne l'indipendenza o comportare un danno all'immagine del collegio. Nel caso in cui una tale eventualità si verifichi nel corso del mandato, gli interessati ne danno immediata comunicazione al Presidente del collegio e alla Banca d'Italia.

4. Nell'ambito di contributi scientifici o accademici in materie attinenti all'ufficio ricoperto, i componenti dei collegi chiariscono che le opinioni espresse hanno carattere personale e non rappresentano la posizione del collegio.

Art. 9

Imparzialità

1. I componenti dei collegi operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività svolta rapporti tali da poter compromettere la propria autonomia di giudizio o comunque tali da vulnerare la propria imparzialità.

2. Assicurano che nell'esercizio delle funzioni la propria immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita e valutano con massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi.

3. Un conflitto di interessi si configura allorché i componenti dei collegi hanno un interesse privato o personale che possa influire o sembri influire sulla loro imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei compiti ad essi assegnati.

Art. 10

Correttezza

1. I componenti dei collegi tengono sempre un comportamento corretto e mantengono rapporti formali e rispettosi della diversità dei ruoli svolti. Essi collaborano con il Presidente del proprio collegio per assicurare la migliore organizzazione dei lavori.

2. Non si avvalgono del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi e non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità da parte di soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività svolta.

III. La condotta nello svolgimento delle funzioni

Art. 11

La condotta nel procedimento

1. Nell'esercizio delle funzioni i componenti dei collegi svolgono il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui, anche assicurando la puntuale partecipazione alle riunioni e l'osservanza degli orari prefissati.

2. Ciascuno ascolta le opinioni degli altri componenti del collegio, agisce con il massimo scrupolo e cura di raggiungere, nel rispetto della legge e dei termini fissati per la procedura, esiti di giustizia per tutte le parti della controversia.

3. I componenti dei collegi esaminano adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti nonché l'istruttoria tecnica predisposta dalla segreteria e assicurano che la motivazione delle decisioni esponga fedelmente le ragioni della determinazione collegiale.

4. Nello svolgimento delle riunioni e nelle motivazioni delle decisioni, evitano di pronunciarsi su persone o fatti estranei all'oggetto della controversia.

5. In caso di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia ovvero di impedimento alla partecipazione alle riunioni, ciascun componente del collegio comunica l'esistenza del conflitto o dell'impedimento in tempo utile per la convocazione del relativo supplente.

IV. Disposizioni finali

Art. 12

Vigilanza sull'applicazione del codice

1. La Banca d'Italia, valutate tutte le circostanze rilevanti, può dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti del collegio che abbiano violato le disposizioni del presente codice.

Art. 13

Norma di chiusura

1. Le disposizioni del presente codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'applicazione delle regole generali in esso espresse.

2. Il presente codice viene pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e dell'Arbitro Bancario Finanziario.